

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1882

revole Nervo potrà tenersi sicuro che la mancanza di una disposizione speciale non impedisce l'ottenimento del suo fine.

Resta l'altra, la quale veramente non è compresa nella legge presente, e per la quale io non rifiuto in modo assoluto d'introdurre una parola, non un articolo, ed è questa. Egli propone che le provincie ed i comuni anche col concorso dei privati, dei consorzi e dei proprietari interessati, possano prendere iniziativa per far comprendere talune bonificazioni tra le opere di prima categoria.

Ecco; se se ne contentasse, gli direi che per far questo non c'è bisogno di nessuna legge, nessuno impedisce che le provincie, ed i comuni, ed anche i privati soli, segnalino al Governo la necessità di fare un'opera di bonificazione; e tanto poco è impedito a questi corpi, specialmente morali, di aver questa iniziativa, che noi stessi li sollecitiamo sempre a prenderla, ed ho già detto che noi non procediamo all'istruttoria di nessuna opera di bonificazione se non sentendo i Consigli comunali, i Consigli provinciali, e se noi andiamo a ricercare il loro parere, tanto più saremo obbligati a loro se ci mettono preventivamente di loro iniziativa in avvertenza di questo bisogno.

Se l'onorevole Nervo ha avuto occasione di percorrere la mia relazione troverà che vi ho parlato di una istruttoria, di cui ho anche pubblicato tutti i riassunti, una specie di inchiesta che è durata lungo tempo, in cui vi sono già 240, se ricordo bene, pareri di questi corpi ricercati da me stesso su tutte le località bonificabili; allegato alla mia relazione vi è un elenco di bonificazioni, che sarebbero presso a poco quelle che formeranno l'elenco di prima categoria; non l'ho applicato alla legge per la semplice ragione che prima di determinare le opere bisogna sapere quali criteri debbono guidare il Governo in questa classificazione, e questo non può farsi che colla legge presente. Per conseguenza io alla relazione ho allegato come istruttoria, come dimostrazione il numero di queste bonificazioni che sono ricercate precisamente da quegli enti, Consigli comunali, Comuni agrari, Commissioni di sanità locale, ecc. ecc., e ci è un elenco di 257 bonificazioni, che sono tutte segnalate precisamente da quei corpi a cui egli alludeva.

Dunque egli vede che senza disposizione di legge l'iniziativa non è mai tolta; se egli ad ogni modo persiste nel voler fare riconoscere per legge questo diritto di iniziativa, è una cosa così innocente, alla quale proprio io non saprei come rifiutarmi, ma non vorrei che fosse un articolo lungo, perchè per la seconda parte, per esempio, dove dice: « le domande per ottenere queste classificazioni, » è semplice que-

stione di procedura che è contemplata nel regolamento, ed è approvata colla legge all'articolo 52, il quale dice: « Con regolamento approvato con decreto reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge, e particolarmente saranno stabilite le norme speciali delle singole procedure, ecc. »

Dunque allora sarà il caso di dire come debbono fare a presentare le domande. Se pertanto egli trova la maniera di introdurre, non in questo articolo, perchè non mi pare molto a posto, ma all'articolo 10, dove si parla dell'elenco, il diritto dell'iniziativa, io non avrò nessuna difficoltà di aggiungerlo. Mi riserberò dunque di tornare sulla proposta dell'onorevole Nervo all'articolo 10, dove si parla dell'elenco, per vedere se vi si potrà aggiungere qualche cosa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nervo.

NERVO. Ringrazio l'onorevole ministro degli schiarimenti che mi ha favorito: e sono lieto che sia appunto la proposta di questa aggiunta che li abbia provocati, perchè questi schiarimenti serviranno di criterio per interpretare le disposizioni di questa legge; tanto per riguardo alla proprietà dei fondi che si bonificheranno, quanto al diritto delle provincie, dei comuni, e dei consorzi, ad intervenire per ottenere queste classificazioni.

Le spiegazioni date dall'onorevole ministro, hanno per me lo stesso valore dell'aggiunta che avevo avuto l'onore di proporre; perciò prendendo atto di queste dichiarazioni, ritiro questa proposta; dichiarandomi soddisfatto, per aver ugualmente conseguito il mio scopo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANIN-IACUR, relatore. Dopo che l'onorevole Nervo ha ritirato la sua aggiunta, a me non resta altro a dire che la Commissione non ha alcuna difficoltà ad introdurre una parola che alluda al desiderio espresso, nel 1° comma dell'articolo 12, che è il posto certamente il più adatto, quantunque, come ha detto l'onorevole ministro, tutta la lunga pratica e tutta la istruttoria per le opere idrauliche di seconda categoria alle quali si attaglia assolutamente questa legge, poteva rendere tranquillo anche l'onorevole Nervo, che non era certamente tolta questa iniziativa ai comuni ed alle provincie.

A tranquillare maggiormente l'onorevole Roncalli, il relatore deve ripetere la frase dell'onorevole ministro, che cioè egli non ci ha fatto l'onore di leggere il disegno di legge, perchè oltre a tutto ciò che ha citato l'onorevole ministro, c'è anche l'articolo 24, il quale precisamente provvede al modo col quale un proprietario che non voglia assogget-